



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**REPERTORIO N° 30 DEL 22-07-2021**

**Oggetto:** *“Accordo di Programma ex Art. 9 L. 28 dicembre 2004 n. 17”*, sottoscritto il 6 marzo 2007. Schema di Accordo transattivo tra Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e Assessorato regionale dell'economia”.

**PROPOSTA  
IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO:**

che con *“Accordo di Programma ex Art. 9 L. 28 dicembre 2004 n. 17”*, sottoscritto il 6 marzo 2007, l'ESA ha trasferito, a titolo oneroso, alla Regione Siciliana – per il successivo conferimento al Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana – la proprietà di cinque immobili, la quale, come corrispettivo, si obbligava ad *“assicurarle un contributo annuale, per i prossimi nove anni, pari a quello erogato all'Ente nell'esercizio 2006 per il proprio funzionamento”* e, per investimenti, *“sempre per i prossimi nove anni un'ulteriore somma pari all'integrazione intervenuta con l'art. 2 della L.R.S. 21/2006, parametrata alla cessione degli immobili alla Regione”*;

che il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo (di seguito, TAR), con la sentenza n. 1907/2015, R.G. 964/2011, ha dichiarato il diritto dell'ESA all'esatto adempimento contrattuale da parte degli Assessorati dell'Agricoltura e dell'Economia della Regione Siciliana, rispetto alle obbligazioni assunte nell'Accordo di Programma stipulato in data 06 marzo 2007, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

che la sentenza n. 1907/2015 non è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e, pertanto, è passata in giudicato;

che a fronte delle difficoltà riscontrate in sede esecutiva, l'ESA ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia – Palermo (R.G. 2512/2019);

che il TAR Sicilia, con sentenza n. 2766, ordinava l'ottemperanza alla sentenza n. 1907/2015 condannando la Regione Siciliana a corrispondere all'ESA, al netto degli interessi non dovuti e degli anticipi versati, gli importi di € 97.712.000,00 *per spese di*

*funzionamento* e di € 33.536.466,56 *per investimenti*, da cui vanno detraendo gli acconti ricevuti pari a € 11.672.000,00 (€ 5.572.000,00+€ 1.200.000,00+€ 4.900.000,00) si perviene a un importo complessivo di € 119.576.466,56;

che detta ultima sentenza è stata, con atto iscritto al n. 39/2021 R.G., impugnata dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, dall'Amministrazione regionale, che ne ha chiesto parziale riforma, previa sospensione degli effetti esecutivi, affermando che l'importo dovuto all'ESA è *“tutt'al più pari a € 69.140.000,00”*;

che, in aderenza con quanto sancito tra le parti con l' *“Accordo di Programma ex Art. 9 L. 28 dicembre 2004 n. 17”*, sottoscritto il 6 marzo 2007, l'Amministrazione regionale ha dimostrato che l'importo effettivamente erogato nel 2006 all'ESA è pari a € 31.000.000,00 e non a € 32.500.000,00, importo quest'ultimo complessivamente stanziato nel 2006 ma non totalmente erogato all'Ente, come risulta dai mandati di pagamento n.1 e n.2 allegati all'atto di impugnazione dinanzi al CGA;

che detraendo dall'importo riconosciuto dal TAR *per spese di funzionamento*, pari a € 97.712.000,00, la superiore differenza, € 1.500.000,00 x 9 anni = € 13.500.000,00, si perviene ad un importo complessivo di € 84.212.000,00;

che, in difesa dell'Ente, l'avv. Enrico Cadelo, a seguito della richiesta di parziale riforma della sentenza TAR inoltrata dall'Amministrazione regionale innanzi al CGA, si è costituito in giudizio, con atto R.G. 39/23021, ed ha contestato quanto asserito dall'Amministrazione regionale circa le spese di funzionamento affermando che il residuo da dare ad oggi per tale titolo è complessivamente pari a € 84.140.000,00 e non € 69.140.000,00 e conseguentemente, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo transattivo entro i limiti di legge, si è opposto *“alla chiesta sospensione della sentenza impugnata limitatamente agli importi che eccedono la somma di € 84.140.000,00”*;

che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in camera di consiglio, pronunciando nel contraddittorio delle parti, *“considerato che il petitum cautelare è limitato alla parte di credito ancora in contestazione con riferimento al suo esatto ammontare”*, con ordinanza n. 83 depositata il 5 febbraio 2021, ha disposto in via cautelare *“la parziale sospensione della sentenza appellata, ai fini di un maggior approfondimento delle questioni sollevate dall'Amministrazione Regionale, mantenendo ferma la decisione limitatamente alle somme non contestate da quest'ultima (cioè ad € 84.140.000,00)”*;

che nelle more della proposizione dell'appello, i Rappresentanti delle Parti hanno concordato di *“individuare un percorso condiviso che conduca ad una corretta quantificazione degli importi che l'Amministrazione regionale dovrà corrispondere all'Ente e che consenta la copertura delle differenze non ancor corrisposte a valere sugli stanziamenti che annualmente la Regione versa all'ESA per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli investimenti”*;



che i competenti organi amministrativi degli Assessorati e dell'ESA, nell'ambito del rapporto di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni (cfr. Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 214; 1 ottobre 2003, n. 303) hanno proceduto agli approfondimenti tecnici loro richiesti circa la corretta quantificazione delle somme ancora dovute all'Ente in forza della sentenza del TAR n. 2766 del 2020, in ragione della circostanza che debba farsi riferimento, quale criterio di calcolo, all'importo erogato nel corso dell'esercizio 2006 in perfetta adesione al contenuto dell'articolo 6 del sovra citato Accordo di programma;

### **ATTESO**

che l'Avvocatura dello Stato di Palermo – che nel giudizio di ottemperanza ha patrocinato esclusivamente l'Amministrazione regionale – ha formulato parere favorevole alla sottoscrizione della transazione fra le Parti nei termini prospettati nel presente Accordo;

### **CONSIDERATO**

che il componimento della controversia in corso, non può che tener conto della realtà finanziaria e degli equilibri del bilancio della Regione Siciliana, nella logica dell'interesse pubblico, che accomuna le Parti in lite;

che l'ESA fruisce annualmente di finanziamenti regionali per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti (cap. 546401) e per la campagna di meccanizzazione agricola (cap. 147326), riassegnati con legge 20 gennaio 2021, n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2021;

### **CONSIDERATO, ALTRESÌ,**

che è stato prospettato che il credito residuo dovuto, in favore dell'ESA, dall'Amministrazione Regionale, scaturente dalla sopracitata sentenza n. 2766/2020 del TAR, ammonta *per spese di funzionamento* a complessivi **€ 84.140.000,00**, più quanto si dirà nel proseguo della presente;

che l'importo di € 84.140.000,00 verrà corrisposto con le seguenti modalità e termini:

- € 28.500.000,00 entro l'esercizio finanziario 2021, di cui € 13.500.000,00 per i compiti istituzionali e per gli investimenti a gravare sul capitolo 546401, e € 15.000.000,00 a valere dei residui passivi nella disponibilità del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale e già impegnati per tale finalità;
- € 13.500.000,00 annuali per i successivi esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 e € 15.140.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, a gravare sul capitolo 546401;

che, in sede di programmazione di fondi extraregionali, l'amministrazione regionale si è impegnata ad individuare ulteriori poste finanziarie, non inferiori a **€ 10.000.000,00**, da destinare all'ESA, art. 2 dell'allegato schema di Accordo;

che l'ESA, art. 3 dell'allegato schema di Accordo , continuerà a detenere, in comodato gratuito dalla Regione, i locali dei primi cinque piani dell'edificio di via Libertà n° 203, sito in Palermo, pari a circa il 70% della superficie complessiva, nonché i locali in uso dell'edificio di via Beato Bernardo n° 5, sito in Catania, attuale sede Provinciale dell'Ente, pari a circa il 3% dell'intera superficie dell'immobile;

che, sempre art. 3 dell'allegato schema di Accordo, per il periodo intercorso dal 2015 e fino alla sottoscrizione del presente Accordo, nessun canone è dovuto dall'ESA alla Regione Siciliana per l'uso degli Immobili;

che fino al 2025, art. 3 dell'allegato schema di Accordo, per l'uso dell'immobile di Palermo via libertà 203 e per gli uffici della sede provinciale di Catania, non è dovuto alcun canone dall'Ente alla Regione Siciliana;

che la Giunta regionale di Governo, con Deliberazione n. 185 del 28 aprile 2021, ha apprezzato “..lo schema di Accordo transattivo tra l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e l'Assessorato regionale dell'economia, approvato dall'Avvocatura dello Stato di Palermo con note del 18 marzo 2021 e del 16 aprile 2021, in conformità alla proposta a firma congiunta dell'Assessore regionale per l'economia e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, nota prot.n. 2083 del 2 aprile 2021 e atti acclusi..”;

## **ATTESO**

che lo schema di Accordo di transazione è stato trasmesso, per il parere di competenza, all'avv. Enrico Cadello, a cui questa Amministrazione ha affidato l'incarico per la costituzione in giudizio in appello avanti al CGA sez.1-R.G. 00039/2021, e che, con pec del 20/07/2021, l'avvocato ha riscontrato la superiore richiesta;

che, al fine di mantenere la copertura finanziaria dei fondi accantonati e vincolati del Rendiconto 2020 (fondo TFS, fondo contenzioso, fondo FCDE, fondo arretrati contrattuali, ecc.) per una somma pari ad euro 26,44 mln, e rispettare gli equilibri finanziari di bilancio, successivamente alla definizione dell'accordo, verrà utilizzata parte della maggiore entrata prevista di euro 16,64 mln per la copertura dei suddetti fondi, nonché verrà previsto tra gli stanziamenti in uscita dei bilanci previsionali anni 2021/2025, apposito accantonamento per la ricostituzione finanziaria degli stessi fondi come da nota prot. 7420/D.G. del 19 luglio 2021, che si allega alla presente;

che, in accoglimento dell'osservazione del Collegio dei Revisori, appare indispensabile richiedere “..l'impegno da parte della Regione siciliana di non richiedere il versamento dell'avanzo di amministrazione che si formerà a seguito della stipula della transazione , e negli esercizi successivi, fino alla chiusura dell'esercizio 2025, in modo tale da garantire la tenuta del piano finanziario predisposto dall'ESA.”



che con nota n. 56873 del 22.072021, parte integrante dello schema deliberativo, l'Organo di Vigilanza, Servizio IV del Dipartimento Sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, ha riscontrato la richiesta dell'Ente ed ha comunicato che *"..è pacifico che l'amministrazione regionale, in aderenza alla delibera di Giunta appena citata (delibera n. 185/2021), per il periodo in questione (2021-2025), non intende richiedere il versamento dell'avanzo di amministrazione formatosi"*.

## **IN CONCLUSIONE,**

tirando le somme di quanto sopra detto, la Regione ha riconosciuto all'Ente l'intero importo per le spese di finanziamento pari a € 84.140.000,00 e per investimenti l'importo di € 21.672.000,00 (€11.672.000,00 –già accreditati- + € 10.000.000,00). Si riporta la tabella riassuntiva:

**-VALORE IMMOBILI CONFERITI € 33.536.466,56**

### **-SENTENZA TAR 2020**

**-Importo riconosciuto all'ESA con sentenza TAR** € 131.248.466,56

**-Meno acconti ricevuti per investimenti**  
**€ 5.572.000,00+ € 1.200.000,00 + € 4.900.000,00 =** € 11.672.000,00

**€ 119.576.466,56**

### **ACCORDO TRANSATTIVO**

**-Importo riconosciuto sul cap. 546401-** € 84.140.000,00

**-Importo minimo derivanti dalla riformulazione  
di fondi extraregionali da destinare all'Ente** € 10.000.000,00

**€ 94.140.000,00**

**Differenza con sentenza TAR** € 25.436.466,56

## **PER QUANTO SOPRA ESPOSTO**

non si può che accogliere la proposta finale apprezzata dalla Giunta di Governo atteso che il Consiglio di Amministrazione non può che tener conto della realtà finanziaria e degli equilibri del bilancio della Regione Siciliana, nella logica dell'interesse pubblico, che accomuna entrambi le Parti, e che il componimento della controversia in corso appare, come in effetti è, di estrema importanza per la Regione siciliana e quindi per l'Ente stesso. Indubbiamente l'ESA, che vive di finanza derivata dalla Regione, nella valutazione dell'Accordo transattivo, ha tenuto conto della riduzione del personale dal 2006 al 2020 che ha comportato una minore spesa per il proprio funzionamento tant'è che il contributo istituzionale ha subito una riduzione da 31,0 a 13,5 Meuro, ovvero si è ridotto in modo proporzionale al personale e alle proprie esigenze.

Con la sottoscrizione dell'Accordo transattivo l'Ente, per i prossimi cinque anni, riuscirà a rispettare gli equilibri finanziari di bilancio e, inoltre, avrà la possibilità di utilizzare fondi

per € 6.718.640, 85 (nota prot. 7420/D.G. del 19 luglio 2021 parte integrante della presente) che unitamente all'importo minimo di € 10.000.000,00, assicurato dalla Regione siciliana con la riprogrammazione dei fondi extraregionali, consentiranno di non disattendere gli obiettivi che i è prefissato l'ESA e condivisi dalla Giunta Regionale di Governo che con Deliberazione n. 445 del 22/10/2020 che ha ritenuto di *“apprezzare la 'Bozza di proposta di obiettivi di Governo Regionale' per l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), acclusa alla mail del 22 ottobre 2020 dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA)”*.

Non ultimo, l'ESA, quale ente regionale non economico, non può ignorare l'appello del Ragioniere generale, nota n. 70605 del 07/07/2021, che manifesta l'urgenza di approvare lo schema transattivo in quanto *“.. il mancato esame da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha determinato nel Giudizio di Parifica del Rendiconto 2019 da parte della Corte dei Conti un aggravio del Fondo Contenzioso pari a € 64.240.000,00 con un peggioramento quindi del risultato di amministrazione ed un incremento del disavanzo regionale.”*

Nell'ambito del rapporto di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni (cfr. Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 214; 1 ottobre 2003, n. 303), si porta a compimento e a soluzione una vertenza che le passate Amministrazioni, sia dell'ESA che della Regione, non sono state in grado di gestire adeguatamente. Di fatto questo contenzioso rappresenta una lite *“in famiglia”* che, con un minimo di buon senso, non avrebbe dovuto approdare nell'aule giudiziarie.

#### PROPONE

- di prendere atto dello schema di Accordo transattivo tra l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e l'Assessorato regionale dell'Economia, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante;
- di dare mandato al Direttore generale di sottoscrivere l'Accordo transattivo tra l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e l'Assessorato Regionale dell'economia e di porre in essere tutti gli atti consequenziali.



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Dario Cartabellotta

**Oggetto:** "Accordo di Programma ex Art. 9 L. 28 dicembre 2004 n. 17", sottoscritto il 6 marzo 2007.  
Schema di Accordo transattivo tra Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e Assessorato regionale dell'economia".

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

- POSITIVO  
 NEGATIVO

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. *Dario Cartabellotta*)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- POSITIVO

ATTO : \_\_\_\_\_  
IMPEGNO : \_\_\_\_\_  
SUBIMPEGNO : \_\_\_\_\_

- NEGATIVO

*Servizio Economico-Finanziario*

**IL DIRIGENTE**

(Dr. *Giuseppe Muscarella*)



Ai sensi art. 20 co. 3 L.R. 19/05  
si rende il favorevole visto di legittimità  
IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. *Dario Cartabellotta*



## **Deliberazione n. 30**

### **Consiglio di Amministrazione**

**OGGETTO "Accordo di Programma ex Art. 9 L. Dicembre 2004 n° 17, sottoscritto il 6 Marzo 2007. Schema di accordo transattivo tra Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), Assessorato regionale agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e Assessorato regionale dell'economia".**

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di luglio in Palermo presso la Sede centrale dell'E.S.A..

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con l'intervento del Presidente On. Giuseppe Catania, presente in videoconferenza il Consigliere Avv. Rosario Marchese Ragona.

Per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti sono presenti in videoconferenza il Presidente Dr.ssa Caterina Agate e i Componenti Dr. Vincenzo Marinello e Dr. Eustachio Cilea.-

Assiste il Direttore Generale f.f. Dr. Dario Cartabellotta.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n. 28/C.A. del 24/09/2020 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Servizio 4 – Infrastrutture, irrigazione ed Enti Vigilati con nota prot. 99038 del 29/09/2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale f.f. al Dr. Dario Cartabellotta;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.P. n. 492/Serv. 1°/S.G. del 02 settembre 2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha rinnovato, per la durata di un quinquennio, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA la nota di convocazione Prot. n. 7291/Pres. del 14 luglio 2021 che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 20 luglio 2021 alle ore 11,30 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.;



VISTA la nota di convocazione del C. di A. prot. n. 7291 del 16.07.21 per il giorno 20.07.21 con la quale si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.

VISTA la proposta del Direttore generale f.f.;

ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. 19/2005;

RITENUTA la propria competenza;

## DELIBERA

per quanto precedentemente specificato nella proposta deliberativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto dello schema di Accordo transattivo tra l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e l'Assessorato regionale dell'Economia, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante;
- di dare mandato al Direttore generale di sottoscrivere l'Accordo transattivo tra l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e l'Assessorato Regionale dell'economia e di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

La presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della l.r. 19/2005, all'Organo di Vigilanza, Servizio IV, del Dipartimento Sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe Catania)



## ACCORDO TRANSATTIVO

### TRA

L'Ente Sviluppo Agricolo, con sede legale in Palermo, Via Libertà n. 203, codice fiscale 80020830826, rappresentato dal direttore generale \_\_\_\_\_ nominato giusta \_\_\_\_ (di seguito ESA)

### E

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2771, rappresentato dal Dott. Mario Candore, Dirigente generale del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale, nominato giusta D.P. Reg. n. del \_\_\_\_ (di seguito Assessorato Agricoltura)

L'Assessorato Regionale dell'Economia, con sede in Palermo, Via Emanuele Notarbartolo, n. 17, qui rappresentato dall'Avvocato Ignazio Tozzo, Ragioniere Generale, nominato giusta D.P.Reg. n. del \_\_\_\_ (di seguito Assessorato Economia);

\*

(ESA, Regione - Assessorato Regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione - Assessorato Regionale dell'Economia - sono collettivamente definiti come le "Parti" e ciascuno, disgiuntamente, come una "Parte").

### PREMESSO CHE:

- i. Con "Accordo di Programma ex Art. 9 L. 28 dicembre 2004 n. 17", sottoscritto il 6 marzo 2007, l'ESA ha trasferito, a titolo oneroso, alla Regione Siciliana - per il successivo conferimento al Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana - la proprietà di cinque immobili, la quale, come corrispettivo, si obbligava ad "assicurarle



*un contributo annuale, per i prossimi nove anni, pari a quello erogato all'Ente nell'esercizio 2006 per il proprio funzionamento" e, per investimenti, "sempre per i prossimi nove anni un'ulteriore somma pari all'integrazione intervenuta con l'art. 2 della L.R.S. 21/2006, parametrata alla cessione degli immobili alla Regione";*

- ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sede di Palermo (di seguito, TAR), con la sentenza n. 1907/2015, R.G. 964/2011, ha dichiarato il diritto dell'ESA all'esatto adempimento contrattuale da parte degli Assessorati dell'Agricoltura e dell'Economia della Regione Siciliana, rispetto alle obbligazioni assunte nell'Accordo di Programma stipulato in data 06 marzo 2007, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa;
- iii. La sentenza n. 1907/2015 non è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e, pertanto, è passata in giudicato;
- iv. A fronte delle difficoltà riscontrate in sede esecutiva, l'ESA ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia - Palermo (R.G. 2512/2019);
- v. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2766, ordinava l'ottemperanza alla sentenza n. 1907/2015 condannando la Regione Siciliana a corrispondere all'ESA, al netto degli interessi non dovuti e degli anticipi versati, gli importi di € 97.712.000,00 *per spese di funzionamento* e di € 33.536.466,56 *per investimenti*, designando *commissario ad acta*, in caso di inerzia nell'adempimento, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega;
- vi. Detta ultima sentenza è stata, con atto iscritto al n. 39/2021 R.G., impugnata dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della

Regione Siciliana, dall'Amministrazione regionale, che ne ha chiesto parziale riforma, previa sospensione degli effetti esecutivi, seppur limitatamente ai maggiori importi della somma di € 84.140.000,00, oggetto di ricognizione di debito;

- vii. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in camera di consiglio, pronunciando nel contraddittorio delle parti, *“considerato che il petitum cautelare è limitato alla parte di credito ancora in contestazione con riferimento al suo esatto ammontare”*, con ordinanza n. 83 depositata il 5 febbraio 2021, ha disposto in via cautelare *“la parziale sospensione della sentenza appellata, ai fini di un maggior approfondimento delle questioni sollevate dall'Amministrazione Regionale, mantenendo ferma la decisione limitatamente alle somme non contestate da quest'ultima (cioè ad € 84.140.000,00)”*;
- viii. Nelle more della proposizione dell'appello, i Rappresentanti delle Parti, riunitisi in data 7 gennaio 2021, hanno concordato di *“individuare un percorso condiviso che conduca ad una corretta quantificazione degli importi che l'Amministrazione regionale dovrà corrispondere all'Ente e che consenta la copertura delle differenze non ancor corrisposte a valere sugli stanziamenti che annualmente la Regione versa all'ESA per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli investimenti”*;
- ix. I competenti organi amministrativi degli Assessorati e dell'ESA, nell'ambito del rapporto di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni (cfr. Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 214; 1 ottobre 2003, n. 303) hanno proceduto agli approfondimenti tecnici loro richiesti circa la corretta quantificazione delle somme ancora dovute all'Ente in forza della sentenza del TAR n. 2766 del 2020, in ragione della circostanza che debba farsi riferimento, quale criterio di calcolo, all'importo erogato nel corso dell'esercizio 2006 in perfetta adesione al contenuto dell'articolo 6



del sovra citato Accordo di programma, convenendo che all'ESA spetta la somma omnicomprensiva di € 84.140.000,00;

- x. In data\_\_\_\_\_, il Consiglio di Amministrazione dell'ESA, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ ha approvato il contenuto del presente Accordo, autorizzando il direttore generale \_\_\_\_\_ alla sottoscrizione;
- xi. In data 18 marzo 2021, con nota prot. del \_\_\_\_\_, l'Avvocatura dello Stato di Palermo- che nel giudizio di ottemperanza ha patrocinato esclusivamente l'Amministrazione regionale - ha formulato parere favorevole alla sottoscrizione della transazione fra le Parti nei termini prospettati nel presente Accordo;
- xii. Con nota prot. n. 6977 del 26 marzo 2021 il Presidente della Regione ha formulato specifico atto di indirizzo nei confronti del dirigente generale del Dipartimento regionale della Programmazione di finalizzare, nell'ambito della riprogrammazione del POC 2014/2020, la somma di € 10.000.000,00 sulla viabilità rurale dando indicazione di affidare all'ESA tali attività;
- xiii. In data\_\_\_\_\_, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ la Giunta regionale ha approvato il contenuto del presente Accordo.

#### CONSIDERATO CHE

1. L'ESA svolge attività strumentale per conto dell'Assessorato Regionale alla Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, che esercita sull'Ente poteri di controllo e di vigilanza;
2. La Giunta regionale, con delibera n° 445 del 22 ottobre 2020 ha manifestato condivisione riguardo agli obiettivi specifici dell'ESA, in quanto in linea con l'indirizzo per la programmazione strategica dell'anno 2020, finalizzati al rilancio del settore agricolo;

3. Il componimento della controversia in corso, non può che tener conto della realtà finanziaria e degli equilibri del bilancio della Regione Siciliana, nella logica dell'interesse pubblico, che accomuna le Parti in lite;
4. L'ESA fruisce annualmente di finanziamenti regionali per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti (cap. 546401) e per la campagna di meccanizzazione agricola (cap. 147326), riassegnati con legge 20 gennaio 2021, n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2021.

\*

Tutto ciò premesso e considerato, per formare parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo"), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1 Premesse ed allegati

Le superiori Premesse, i documenti ivi richiamati nonché gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Articolo 2 Regolazione rapporti economici e finanziari tra ESA e Regione - Assessorati regionali dell'Agricoltura e dell'Economia

Le parti convengono che il credito residuo dovuto, in favore dell'ESA, dall'Amministrazione Regionale, scaturente dalla sopracitata sentenza n. 2766/2020 del TAR, ammonta a complessivi € 84.140.000,00 più quanto si dirà nel proseguo della presente:

Il predetto importo di € 84.140.000,00 verrà corrisposto con le seguenti modalità e termini:

- € 28.500.000,00 entro l'esercizio finanziario 2021, di cui € 13.500.000,00 per i compiti istituzionali e per gli investimenti a gravare sul capitolo 546401, e € 15.000.000,00 a valere dei residui



passivi nella disponibilità del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale e già impegnati per tale finalità;

- € 13.500.000,00 annuali per i successivi esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 e € 15.140.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, a gravare sul capitolo 546401.

In coerenza con quanto stabilito dalla Giunta Regionale di Governo con la deliberazione n. 445 del 22 ottobre 2020, in sede di programmazione di fondi extraregionali, saranno individuate ulteriori poste finanziarie non inferiori a € 10.000.000,00 da destinare all'ESA - sulla base di specifiche proposte progettuali che l'Ente presenterà in conformità alle priorità programmatiche inerenti i Programmi dei fondi extraregionali stessi ed in coerenza con i compiti istituzionali dell'Ente - al fine di sostenere gli investimenti destinati alla realizzazione degli obiettivi specifici ovvero alla valorizzazione e al recupero del patrimonio immobiliare.

Continueranno a rimanere a carico della Amministrazione Regionale i contributi per la campagna di meccanizzazione a gravare sul capitolo 147326.

### Art. 3 Immobili

L'ESA continuerà a detenere, in comodato gratuito dalla Regione, i locali dei primi cinque piani dell'edificio di via Libertà n° 203, sito in Palermo, nonché i locali in uso dell'edificio di via Beato Bernardo n° 5, sito in Catania, attuale sede Provinciale dell'Ente (di seguito gli "Immobili").

Il contratto di comodato cesserà di produrre i propri effetti nel momento in cui termineranno i lavori di ristrutturazione della nuova sede dell'ESA, di proprietà dell'Ente, sita in Palermo, alla via Catania n. 1, e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, anno di completamento delle erogazioni previste dal presente Accordo.

Le Parti concordano fin d'ora che in caso di mancato rilascio degli Immobili entro e non oltre il 31 dicembre 2025, salvo causa di forza

maggiore, l'ESA sarà tenuta a corrispondere alla Regione Siciliana un canone di locazione mensile corrispondente alla valutazione di congruità resa dal Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana.

Per il periodo intercorso dal 2015 e fino alla sottoscrizione del presente Accordo, nessun canone è dovuto dall'ESA alla Regione Siciliana per l'uso degli immobili. ESA dichiara che tutte le riparazioni di cui agli art.1576 e 1609 del Codice Civile sono interamente a proprio carico.

#### Articolo 4 Rinuncia delle Parti

Le Parti espressamente convengono e dichiarano che con l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni del presente Accordo null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra con riferimento ai titoli e agli importi espressamente elencati nei precedenti articoli.

In particolare, con il presente Accordo, l'ESA accetta a saldo stralcio e transazione quanto contenuto nell'art. 2, rinuncia a far valere gli effetti della sentenza del TAR Sicilia - Palermo n. 2766/2020, ed unitamente all'Amministrazione regionale si impegna a depositare, dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa dichiarazione con cui attesta il raggiungimento di un accordo transattivo per la conseguente declaratoria di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.

#### Articolo 5 Risoluzione dell'Accordo

Nell'ipotesi di grave inadempimento dell'Amministrazione Regionale agli obblighi di cui agli articoli precedenti, l'ESA potrà risolvere il presente accordo transattivo - previo invio a tutte le amministrazioni regionali sottoscrittrici del presente Accordo - di formale diffida al puntuale rispetto delle clausole contrattuali violate, e contestuale assegnazione di apposito termine, non inferiore a trenta giorni, per provvedere.

In caso di persistente inadempimento, una volta decorso il suddetto termine, l'Accordo si intenderà risolto a seguito di nuova comunicazione scritta, da parte dell'ESA, a tutte le Amministrazioni Regionali indicate in epigrafe e a far data dalla ricezione della stessa.

Articolo 6 Disposizioni varie

Il presente Accordo è retto e disciplinato dalla legge italiana e tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla sua interpretazione e/o esecuzione sono soggette alla giurisdizione italiana e demandate alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Tutti gli eventuali oneri, spese ed imposte conseguenti e dovute per il presente Accordo sono a carico dell'ESA.

Palermo, data

Per l'Ente Sviluppo Agricolo

Per l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca  
Mediterranea

F.to Dott. Mario Candore

Per l'Assessorato Regionale dell'Economia

F.to Avv. Ignazio Tozzo

Il presente Accordo viene sottoscritto anche dall'Avv. Enrico Cadelo, difensore dell'ESA, per espressa rinuncia alla solidarietà professionale di cui dall'art. 13 della Legge Professionale.

F.to Avv.to Enrico Cadelo



Codice Fiscal



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELL'O SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

**SERVIZIO 4 – INFRASTRUTTURE, IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI**

Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO

**E-Mail Servizio:** [servizio4.svilupporurale@regione.sicilia.it](mailto:servizio4.svilupporurale@regione.sicilia.it)

Rif. nota n° \_\_\_\_\_  
del

**Prot. n 58842 del 28.07.2021**

**All'Ente di Sviluppo Agricolo  
Via Libertà, 203  
90143 Palermo**

**p.c. Al Ragioniere Generale  
della Regione Siciliana  
Dipartimento Bilancio  
Palermo**

**OGGETTO: "Accordo di Programma ex art. 9 L 28 dicembre 2004 n° 17. Schema di Accordo  
transattivo .**

Nel prendere atto della deliberazione E.S.A. in oggetto, si comunica che questa Amministrazione avvierà gli atti necessari e di competenza per addivenire alla sottoscrizione tra le parti dell'Accordo Transattivo de qua.

**Il Dirigente del Servizio  
(Fabrizio Viola)**

FABRIZIO  
VIOLA

Firmato digitalmente  
da FABRIZIO VIOLA  
Data: 2021.07.28  
18:24:21 +02'00'